

AZIONE PENALE IN GENERE  
Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 19-10-2016) 21-11-2016, n. 49261

## AZIONE PENALE IN GENERE

<b>Fatto</b>	<b>Diritto</b>	<b>P.Q.M.</b>
--------------	----------------	---------------

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Giovanni - Presidente -

Dott. MOGINI Stefano - Consigliere -

Dott. RICCIARELLI Massimo - rel. Consigliere -

Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere -

Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

### SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.P., nato in (OMISSIS) il (OMISSIS);

S.E., nata in (OMISSIS) il (OMISSIS);

Avverso la sentenza del 04/02/2016 della Corte di appello di Torino;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. RICCIARELLI Massimo;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANIELLO Roberto, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino.

### Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 4/2/2016 la Corte di appello di Torino ai sensi [dell'art. 641 c.p.p.](#), comma 2, ha riconosciuto e dichiarato efficaci su istanza di Arina Invest SA

con sede in (OMISSIS) le disposizioni civili di condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno contenute in sentenze penali di condanna emesse in data 12/2/2010 dal Tribunale del Circondario di Plessur e, in sede di appello, in data 11/12/2012 dal Tribunale Cantonale dei Grigioni nei confronti di B.P. e di B.S.E..

2. Hanno proposto ricorso B.P. e B.S.E. tramite il loro difensore.

2.1. Con il primo motivo deducono la nullità della sentenza agli effetti [dell'art. 606 c.p.p.](#), comma 1, lett. b), per violazione della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, del 30 ottobre 2007, nonché per violazione degli [artt. 733 e 741 c.p.p.](#).

Segnalano che avrebbe dovuto trovare applicazione la Convenzione di Lugano, applicabile sia all'Italia sia alla Svizzera, per il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni emesse in Paesi vincolati al rispetto di tale Convenzione: a tale stregua si sarebbe dovuto far riferimento alle specifiche regole previste in materia di competenza, di modalità di introduzione della domanda, di condizioni ostative, di modalità di impugnazione.

La Corte di appello aveva ignorato la questione sollevata tempestivamente, quando avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'istanza o comunque non avrebbe dovuto far luogo all'applicazione della disciplina dettata dal codice di procedura penale.

2.2. Con il secondo motivo denunciano la nullità della sentenza agli effetti [dell'art. 606 c.p.p.](#), comma 1, lett. b), per violazione [dell'art. 159 c.p.p.](#).

La Corte aveva ritenuto non rilevante la documentazione proveniente dalla difesa, dalla quale si sarebbe dovuto desumere che i ricorrenti si erano trasferiti ad (OMISSIS), in quanto risolvendosi in una dichiarazione della parte, e aveva inoltre sottolineato che il documento prodotto dalla difesa della parte istante aveva posto in luce che non sussistevano informazioni in ordine ad un soggiorno del B. in (OMISSIS).

Poichè i ricorrenti non erano reperibili al domicilio di (OMISSIS) si era fatto luogo a notifica direttamente a mani del difensore.

Ma non si era considerato che la documentazione prodotta era stata trasfusa in un documento ufficiale e che per contro nella documentazione prodotta dalla parte istante era compreso un documento in lingua russa privo di traduzione, costituente in realtà solo una richiesta di informazioni.

A fronte di ciò non era stata prodotta la risposta in lingua russa, cosicché la relativa documentazione non sarebbe stata utilizzabile.

In definitiva non risultavano tentativi di notifica ad (OMISSIS) ed inoltre non si era proceduto con le forme previste [dall'art. 159 c.p.p.](#), con esecuzione di idonee ricerche.

Di qui la nullità degli avvisi e del procedimento instaurato nei confronti dei ricorrenti.

3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta rilevando la fondatezza del secondo motivo e comunque l'applicabilità della Convenzione di Lugano e

concludendo per l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino.

### **Motivi della decisione**

1. E' fondato il secondo motivo di ricorso.

A tal fine deve rilevarsi che nell'ambito della procedura camerale di cui [all'art. 641 c.p.p.](#), comma 2, e [art. 734 c.p.p.](#), era stata inviata a B.P. e a B.S.E., all'indirizzo conosciuto dei predetti in (OMISSIS), un avviso, agli effetti [dell'art. 169 c.p.p.](#)

La Corte ha dato altresì atto che costoro non avevano ricevuto l'avviso, in quanto non reperiti.

Ma a tale stregua non si sarebbe potuto procedere immediatamente a notifica a mani del difensore, essendo mancato il presupposto dell'effettiva ricezione dell'avviso, non seguita da tempestiva comunicazione di un domicilio in Italia.

La Corte avrebbe dovuto invece procedere con ogni mezzo consentito alle ricerche degli interessati nei luoghi conosciuti, anche all'estero, fino all'eventuale dichiarazione di irreperibilità.

2. Con riguardo al primo motivo deve rilevarsi in via generale che il codice di rito accanto alla disciplina del riconoscimento di sentenze straniere a fini penali, contempla altresì il riconoscimento delle sentenze penali per gli effetti civili.

[L'art. 732 c.p.p.](#) stabilisce infatti che la parte interessata a far valere in giudizio le disposizioni penali di una sentenza straniera, per conseguire le restituzioni o risarcimento del danno o per altri effetti civili, può domandare il riconoscimento della sentenza alla corte di appello nel distretto della quale ha sede l'ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento o alla Corte di appello di Roma.

Si tratta di meccanismo volto ad assicurare l'ottenimento di pronunce favorevoli a fini civili, basate sulle disposizioni penali di sentenze straniere.

Qualora invece la sentenza straniera già contenga disposizioni civili, inerenti alle restituzioni e al risarcimento del danno, la parte interessata può chiedere che le stesse siano dichiarate efficaci: [l'art. 741 c.p.p.](#) distingue al riguardo il caso in cui sia attivata una procedura di riconoscimento delle sentenze straniere a fini penali, ipotesi nella quale, ai sensi [dell'art. 741 c.p.p.](#), comma 1, il riconoscimento può essere chiesto dalla parte interessata nell'ambito del medesimo procedimento, da quello in cui il procedimento debba essere promosso ex novo, ipotesi in cui ai sensi [dell'art. 741 c.p.p.](#), comma 2, l'interessato deve presentare domanda alla Corte di appello nel cui distretto le disposizioni civili dovrebbero essere fatte valere (per tali profili si rinvia anche a Cass. Sez. 6, n. 14041 del 2/10/2014, dep. nel 2015, Agnesini, rv. 262970).

3. Nel caso di specie è stato promosso il procedimento di cui [all'art. 741 c.p.p.](#), comma 2, su istanza di Arina Invest SA, società con sede in (OMISSIS).

E' stato però obiettato che anche le disposizioni civili contenute in una sentenza penale rientrano nel campo di applicazione della Convenzione di Lugano, nella versione del 30 ottobre 2007, che costituisce lo sviluppo di quella del 16

settembre 1988, anche alla luce del [Regolamento CE 44/2001](#), vincolante per gli Stati membri.

4. E' pacifico che la Convenzione di Lugano è vincolante sia per l'Italia che per la Svizzera.

Essa detta norme in materia civile e commerciale ai fini della competenza giurisdizionale, del riconoscimento ed esecuzione di "decisioni".

D'altro canto l'art. 5, par. 4, prevede una competenza speciale con riguardo ad "un'azione di risarcimento di danni o di restituzione, nascente da reato, davanti al giudice presso il quale è esercitata l'azione penale, sempre che secondo la propria legge tale giudice possa conoscere dell'azione civile".

Ciò significa che anche le disposizioni civili in materia di restituzioni e risarcimento del danno, contenute in una sentenza penale, rientrano nel campo di applicazione della Convenzione.

5. Ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione valgono le norme dettate nelle Sezioni 2 e 3 del Titolo 3<sup>^</sup>.

In generale è previsto che il riconoscimento non richieda uno specifico procedimento, fermo restando, in caso di contestazione, l'interesse a far constatare in via principale con le forme previste dalle Sezioni 2 e 3, che la "decisione" deve essere riconosciuta, risultando peraltro ostative le condizioni elencate nell'art. 34.

L'art. 38 stabilisce che l'esecuzione può avvenire in altro Stato vincolato dopo che la decisione è stata ivi dichiarata esecutiva.

A tal fine è prevista un'istanza della parte interessata, che in Italia deve essere presentata alla Corte di appello, individuata in base al domicilio della parte contro cui è chiesta l'esecuzione o in base al luogo in cui l'esecuzione deve avvenire.

Alla domanda devono essere allegati i documenti di cui all'art. 53.

In tale fase non sono valutate le condizioni ostative, ma deve essere ritualmente verificata, inaudita altera parte, la sola esecutività.

Avverso il relativo provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di appello, il che dà luogo ad un procedimento in contraddittorio.

In questa fase sono valutate le condizioni ostative.

Il relativo provvedimento è soggetto in Italia a ricorso per cassazione.

6. Ciò posto, deve rilevarsi come, a fronte di un analogo criterio di attribuzione della competenza, incentrato anche sul luogo in cui l'esecuzione dovrà avvenire, l'elemento di più vistosa diversità, rispetto alla procedura disciplinata dagli [artt. 741 e 734 c.p.p.](#), è costituito dalla previsione della procedura inaudita altera parte, solo alla quale può conseguire, eventualmente, quella in contraddittorio.

Peraltro tale procedura è stata introdotta per favorire la parte interessata e giungere più rapidamente alla declaratoria di esecutività.

D'altro canto la fase in contraddittorio è rimessa alla disciplina di ciascuno Stato vincolato dalla Convenzione, ferme restando le cogenti condizioni ostative e la

previsione della documentazione che deve essere obbligatoriamente presentata per ottenere la declaratoria di esecutività.

7. Orbene, allorchè sia vincolante la Convenzione di Lugano, questa deve trovare applicazione.

Ma ciò non implica di per sè che non possa farsi luogo alla procedura prevista [dall'art. 741 c.p.p.](#), in relazione [all'art. 734 c.p.p.](#)

E' infatti comunque contemplata una procedura in contraddittorio dinanzi alla Corte di appello.

D'altro canto la circostanza che manchi la fase iniziale, inaudita altera parte, va semmai a detrimento degli interessi della parte che richiede l'esecuzione e non di quella contro cui l'esecuzione è chiesta: ne discende che, ove sia la parte interessata ad avvalersi della procedura prevista [dall'art. 741 c.p.p.](#) la controparte non può di ciò dolersi.

Per il resto le discipline devono essere applicate sincronicamente, essendo necessario che sia prodotta la documentazione richiesta dall'art. 54 della Convenzione e che siano verificate le condizioni ostative di cui all'art. 34, quand'anche non in tutto coincidenti con quelle previste [dall'art. 733 c.p.p.](#), richiamato [dall'art. 741 c.p.p.](#)

La procedura contemplata da tale norma risulta dunque uno strumento duttile, che si presta alla concreta applicazione della disciplina convenzionale, in quanto con essa compatibile, dovendosi comunque attribuire prevalenza a quest'ultima.

8. Sulla scorta di tali rilievi non può dichiararsi l'inammissibilità dell'istanza.

In accoglimento del secondo motivo tuttavia la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino, che in quella sede, previa assicurazione del contraddittorio, procederà ad un'attenta verifica della documentazione prodotta e delle condizioni ostative, essendo assorbita ogni ulteriore deduzione.

### **P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2016

---